

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28251/2026
Roma, lì, 24/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 412/2026
FRANCESCO CENTOFANTI		UP - 20/05/2026
STEFANO APRILE	- Relatore -	R.G.N. 5364/2026
ALESSANDRO CENTONZE		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'Assise d'appello di Catania

parti civili:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo ESPOSITO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

L'avvocato [REDACTED] del foro di Catania, in difesa delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] si riporta alle conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza

Firmato Da: STEFANO APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 46383e06b1b1d46e - Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be97aac3
Firmato Da: MONICA BONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 741e9f6f44c53be



unitamente alla nota spese.

L'avvocato [REDACTED] del foro di Catania, in difesa di [REDACTED]
[REDACTED] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 dicembre 2024 dalla Corte di Assise di Catania che aveva condannato [REDACTED] alla pena di ventidue anni di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di omicidio pluriaggravato ai danni di [REDACTED] (artt. 575 e 577, in relazione all'art. 61 n. 4, e 61 n. 5 e n. 11, cod. pen. – capo A), di furto aggravato di un veicolo (artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – capo B) e di carte di pagamento (artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. – capo C) nonché per il reato di illecito utilizzo di mezzi di pagamento (art. 493-ter cod. pen. – Capo D, in esso assorbito anche il capo E), con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, con riforma unicamente in merito alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi" .

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità di [REDACTED] per l'omicidio del religioso [REDACTED] di 78 anni e in precarie condizioni cardiache, che dapprima aggrediva con violenza, colpendolo più volte al corpo cagionandogli varie lesioni e, dopo essersi allontanato sottraendo il veicolo e le carte di credito, faceva ritorno nella comunità nella quale era ospitato unitamente alla vittima, che, rimasta inerme nel giaciglio perchè stordita dalla precedente aggressione, cospargeva di alcol e gli dava fuoco, cagionandone la morte per intossicazione acuta da monossido di carbonio.

Sono state riconosciute le circostanze aggravanti della crudeltà e dell'abuso di relazione di coabitazione e di ospitalità, nonché per avere approfittato delle circostanze di tempo (durante la notte) e di persona (vittima anziana e cardiopatica) tali da ostacolare la difesa.

L'imputato è stato altresì riconosciuto responsabile dei citati reati di furto, commessi all'interno della comunità ove si trovavano le carte di pagamento e il veicolo utilizzato per allontanarsi e poi fare ritorno nella struttura, e dell'utilizzo di detti strumenti di pagamento per prelevare delle somme di denaro nelle vicine agenzie bancarie.

1.2. La responsabilità si fonda sulle sostanziali ammissioni dell'imputato – il



quale ha ammesso di avere dato fuoco al religioso, pur escludendo di averlo in precedenza colpito, e di avere commesso i restanti reati —, e sulle dichiarazioni testimoniali dei religiosi e degli ospiti della comunità, sui rilievi tecnici, sulle perizie e le consulenze tecniche, sulle acquisizioni delle videoregistrazioni dei sistemi di vigilanza, nonché sulle indagini di polizia giudiziaria delle quali hanno riferito gli operanti che hanno proceduto, a distanza di poche ore dal fatto, all'arresto dell'imputato che si era dato alla fuga.

Nel corso del giudizio di primo grado è stata effettuata una perizia psichiatrica sull'imputato che ha concluso per la piena capacità di intendere e volere, pur in presenza di un disturbo di personalità di tipo *borderline* e antisociale, privo però di connessione causale con le condotte e gli eventi compiuti nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2020.

Sono state ritenute non veritiere e prive di alcun riscontro le accuse rivolte dall'imputato al religioso in merito a presunti approcci o molestie a sfondo sessuale che, in ottica difensiva, erano state valorizzate anche ai fini della capacità penale o della seminfermità, del trattamento sanzionatorio e delle circostanze attenuanti generiche.

1.3. Il giudice di secondo grado, nel confermare integralmente la decisione del primo giudice, riconoscendo l'infondatezza dell'appello della parte civile "Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi" avverso il capo di sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per assenza di prova del danno risarcibile, ha condannato tuttavia l'imputato alla rifusione delle spese processuali da tale ente sostenute, ritenuta la soccombenza dell'imputato in tale grado.

2. Ricorre [REDACTED] a mezzo del difensore avv. [REDACTED], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, articolando sei motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 190 e 603 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'ordinanza emessa in data 7 ottobre 2025 con la quale la Corte di secondo grado ha respinto immotivatamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'espletamento dell'approfondimento peritale ovvero di una nuova perizia psichiatrica.

L'ordinanza del 7 ottobre 2025, come pure la sentenza, sono totalmente prive di motivazione circa la superfluità della richiesta alla luce della idoneità degli argomenti esposti dalla difesa nell'atto di appello quale critica all'elaborato peritale.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della condizione di



seminfermità dell'imputato.

Il ricorso fa leva sulla rilevanza ai fini dell'imputabilità dei «meccanismi di interazione tra cognizione ed emozione» nonché sulla rilevanza della «sfera emotiva» rispetto alla capacità di autodeterminazione.

Sotto tale profilo, secondo il ricorso, ai fini del giudizio di imputabilità non sono stati valorizzati: l'impatto potenziale delle molestie sessuali subite dall'imputato quando era bambino; l'incidenza di esse sulla capacità di intendere e di volere e la conseguente necessità di un approfondimento peritale su tali aspetti.

Del resto, ad avviso del ricorso, l'elaborato peritale non aveva tenuto in adeguata considerazione la convergenza dell'episodio che ha portato al trattamento sanitario obbligatorio dell'8 giugno 2014 e il fatto oggetto del giudizio, entrambi manifestazione di un quadro psicopatologico acuto.

La rilevanza di tale convergenza è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che l'imputato, al momento dell'omicidio, aveva autonomamente sospeso la terapia farmacologica prescritta, limitandosi ad assumere un ansiolitico, nonché dalla riferita condizione di particolare "insofferenza" nei giorni antecedenti al fatto, fermo restando che la perizia è stata svolta dopo oltre un anno di permanenza dell'imputato nella comunità con regolare assunzione di terapia farmacologica, condizione assolutamente diversa da quella nella quale l'imputato si trovava nel dicembre del 2020, sicché era necessario integrarla.

2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla dinamica dei fatti e del movente, ciò con riguardo alle conseguenze che i giudici di merito ne hanno tratto dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.

Si tratta di elementi che conducono alla illogicità della dinamica dei fatti ricostruita dal primo giudice, alla quale si è supinamente rifatto il giudice di appello, con riguardo al "punto di innesco"; all'assenza di richiesta di aiuto nel tempo intercorrente tra l'ipotizzata aggressione e il successivo rientro nella struttura dell'imputato per appiccare l'incendio; all'assenza di tracce di sangue della vittima sugli abiti e sul corpo dell'imputato.

Quanto alla ricostruzione del fatto, la sentenza non si fa carico di rispondere ai rilievi difensivi che riguardano: la deposizione del Mar. [REDACTED] che aveva individuato dei *pattern* ematici compatibili con urti della vittima contro le pareti della stanza durante l'incendio, così escludendo che la condotta fosse stata posta in essere in due fasi; la non esaustività della ricostruzione del medico legale, senza confrontarsi con le alternative prospettate dalla difesa; la possibile reazione motoria della vittima, pur cardiopatica, prima della perdita di coscienza per inalazione del monossido di carbonio, idonea a spiegare la presenza delle



tracce ematiche e la contestualità dell'azione; la irrilevanza, ai fini della ricostruzione dei fatti in senso opposto a quanto riferito dall'imputato, dell'assenza di nerofumo sulle macchie di sangue riscontrate sulle pareti.

Inoltre, la sentenza ha rifiutato di attenuare il trattamento sanzionatorio sulla base della presunta falsità delle dichiarazioni dell'imputato circa la individuazione del movente che egli ha ricondotto a molestie o approcci di tipo o a sfondo sessuale posti in essere ai suoi danni dalla vittima.

La verosimiglianza della dichiarazione dell'imputato si trae dal rinvenimento nella stanza della vittima di profilattici e lubrificanti, dall'utilizzo unicamente parziale delle dichiarazioni del teste [REDACTED] da quanto intercettato nel colloquio carcerario con [REDACTED] dalla minimizzazione delle insolite abitudini e frequentazioni di [REDACTED] che, secondo il teste [REDACTED] ha partecipato a una festa di compleanno nella quale era presente una torta sormontata dalla riproduzione di un fallo, ciò a conferma delle peculiari abitudini e inclinazioni della vittima.

2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 577, primo comma, n. 4, 61 n. 4 e 133 cod. pen. nonché all'art. 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante della crudeltà che è stata ravvisata in considerazione della combinazione di percosse e incendio su una persona anziana e cardiopatica.

Secondo i giudici di merito, tuttavia, le percosse sono state ritenute funzionali a stordire la vittima, mentre l'incendio è stato considerato il mezzo diretto a cagionare la morte, sicché manca il *quid pluris* richiesto per integrare la circostanza aggravante della crudeltà.

Non viene cioè descritta quella violenza, veemenza o quel furore che si palesano come eccentriche sofferenze rispetto all'azione finalizzata a uccidere.

La motivazione, quindi, non supera neppure il criterio del ragionevole dubbio in ordine alla circostanza aggravante della crudeltà.

2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi", già esclusa nel giudizio di primo grado, l'appello della quale è stato pure rigettato.

La sentenza di secondo grado, nel condannare l'imputato alla rifusione delle spese, ha fatto richiamo a un orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez Martin, Rv. 278040 - 01) che tuttavia prevede unicamente la "possibilità" di condannare l'imputato, nel caso di soccombenza, senza che sia stata redatta alcuna motivazione in proposito; la decisione è viziata anche tenuto conto che è stata rigettata la domanda della parte civile volta a ottenere il



risarcimento del danno da reato, sicché l'appello si palesava pure pretestuoso.

2.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento, che è stato limitato all'equivalenza mentre, tenuto conto delle sofferenze riemerse improvvisamente nell'imputato e della tempesta emotiva che si è scatenata a seguito delle *avances* sessuali o per la gelosia sofferta, doveva essere effettuato in termini di prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili e infondate, è fondato limitatamente al quinto motivo che riguarda la condanna alle spese sostenute dalla parte civile.

2. Il primo motivo, sulla rinnovazione dell'istruttoria, è inammissibile.

2.1. Esso, infatti, si limita a denunciare la mancanza della motivazione sulla richiesta formulata con l'atto d'appello, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e di quello di primo grado che hanno evidenziato che, proprio con riguardo alle conclusioni del perito ("disturbo della personalità *borderline*"), che ha operato nel pieno contraddittorio delle parti, erano state contrastate dalla difesa unicamente mediante la valorizzazione delle conclusioni del consulente di parte (che ha concluso per un "disturbo post traumatico da stress").

Queste ultime, tuttavia, sono state ritenute, con una motivazione che non è specificamente criticata, del tutto avulse dalla realtà processuale poiché, nel giungere ad affermare l'incapacità al momento del fatto, si basano unicamente su quanto riferito dall'imputato circa gli abusi sessuali asseritamente subiti in giovane età e più tardi per opera della vittima, senza che nessuno di tali elementi abbia trovato il benché minimo riscontro.

2.2. In mancanza, quindi, di una valida critica al percorso argomentativo del primo giudice, in ordine alla valutazione dell'elemento probatorio costituito dalla perizia, la richiesta di procedere alla rinnovazione istruttoria è apparsa del tutto esplorativa e, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, correttamente rigettata.

Si è infatti, chiarito che «nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione



dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, rispetto a essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame» (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01).

3. Anche il secondo motivo, sulla seminfermità, è inammissibile.

3.1. Esso, infatti, si ostina a fondare la critica sulla ritenuta capacità dimostrativa della consulenza di parte, senza prendere atto che neppure l'atto del tecnico di parte opina per la seminfermità.

3.2. In relazione alla dedotta seminfermità, del resto, il ricorso sollecita la Corte di legittimità a pervenire a una diversa valutazione degli elementi di fatto, riportati al secondo motivo di ricorso, che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto inconsistenti con un'ampia motivazione pienamente aderente agli elementi probatori acquisiti, motivazione che il ricorso non sottopone ad alcuna specifica critica.

È, in particolare, meramente assertiva la critica che riguarda l'episodio che è sfociato nel trattamento sanitario obbligatorio dell'8 giugno 2014, posto che il ricorso non si confronta con la motivazione stesa dal primo giudice (pag. 26) e puntualmente richiamata da quello di appello circa l'assenza nel 2020 di fenomeni deliranti, come risulta dagli specifici elementi di fatto che sono stati opportunamente valorizzati (per esempio, la dichiarazione della teste, con la quale l'imputato aveva trascorso le ore immediatamente successive all'omicidio, che lo ha descritto come perfettamente lucido, consapevole di ciò che aveva fatto).

3.3. Si è autorevolmente chiarito che, se i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale, nessun rilievo deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 – 01).

Sicché, una volta esclusa la rilevanza eziologica rispetto alla condotta dei rilevati disturbi di personalità, l'incidenza sulla sfera emotiva dei supposti traumi infantili (peraltro, ritenuti insussistenti) costituisce, semmai, una mera asserzione difensiva, tanto che tale condizione ridonda al più in uno stato emotivo e passionale che è privo di rilevanza sull'imputabilità, a mente dell'art.



90 cod. pen., e sull'elemento psicologico, a norma dell'art. 42 cod. pen. (Sez. 6, n. 39457 del 07/07/2023, P., Rv. 285643 – 01, ha precisato che «l'art. 90 cod. pen., vietando di valutare gli stati emotivi e passionali ai fini della imputabilità, non consente di prenderli in esame neppure ai sensi dell'art. 42 cod. pen., come causa di esclusione della colpevolezza»).

4. È inammissibile anche il terzo motivo che riguarda il trattamento sanzionatorio, ma che contiene delle non consentite critiche alla ricostruzione dei fatti e alla ritenuta inconsistenza del movente dedotto dall'imputato.

4.1. Le critiche sul trattamento sanzionatorio fanno, tra l'altro leva, sulla (diversa) ricostruzione della dinamica omicida.

Orbene, premesso che tale deduzione si profila non consentita sotto un duplice profilo (quanto all'ammissibilità poichè le argomentazioni si sostanziano in una diversa e non consentita lettura degli elementi di prova, sintonicamente valutati da entrambi i giudici di merito; quanto all'incidenza di essa sul trattamento sanzionatorio, perchè non ne sono chiariti i possibili riflessi), va rilevata l'inammissibilità delle questioni.

4.1.1. E' stato, in particolare, accertato, mentre il ricorso si limita a non condividere tale logica conclusione, che le macchie di sangue repertate sulle pareti della stanza provenivano dalla vittima e che esse hanno attinto le pareti, secondo differenti dinamiche derivanti dalla natura, tipologia e direzione dei colpi; ciò è stato confermato, come il ricorso omette di rilevare, dal medico legale dott. [REDACTED] e dal perito prof. [REDACTED] si tratta, cioè, di macchie certamente anteriori all'incendio, cioè coeve alla furibonda aggressione posta in essere dall'imputato ai danni dell'anziano religioso. La diversa datazione delle macchie risulta, del resto, anche sulla base delle attività tecniche di repertazione svolte dall'operante [REDACTED] ed è pure confermata dal medico legale, sicchè sono state logicamente giudicate manifestamente infondate le opposte conclusioni della difesa che, senza alcun supporto scientifico, fanno leva sull'ipotesi affacciata dall'operante, ferma l'obiettività dei rilievi dallo stesso compiuti, i quali descrivono delle tracce di sangue derivanti da fenomeni di "trascinamento" (swipe) e, nella restante parte, a "schizzi" dovuti all'aggressione. Decisiva è stata considerata, sia dall'operante, che dal medico legale, l'assenza del cd nerofumo, prodotto dalla combustione delle suppellettili della stanza.

Resta, quindi, confermata la ricostruzione dell'aggressione che la difesa pretenderebbe di escludere sulla base delle (già giudicate) inattendibili dichiarazioni dell'imputato.

4.1.2. E' rimasta, inoltre, a livello generico la deduzione che lamenta



l'insufficiente considerazione, da parte dei giudici di merito, delle tracce di sangue rinvenute sulle scarpe dell'imputato e sull'autovettura utilizzata dallo stesso, dopo che l'aveva sottratta e impiegata per recarsi agli sportelli bancomat per effettuare dei prelievi mediante le carte di debito delle quali si era impossessato dopo l'aggressione del religioso.

Non è controverso, in proposito, che l'imputato ha impiegato il suddetto veicolo per fare ritorno alla comunità e dare fuoco alla stanza della vittima.

Il ricorso non chiarisce, ferma la puntuale e logica ricostruzione in proposito offerta dai giudici di merito, quale sia la rilevanza di un tale presunto disinteresse dei giudici di merito, posto che lo stesso imputato ammette di essersi recato alla comunità con il veicolo per dare fuoco al religioso.

I giudici di merito hanno, del resto, sottolineato che la presenza delle tracce ematiche sul veicolo utilizzato dall'imputato conferma la natura bifasica dell'aggressione ai danni del religioso: dapprima colpito selvaggiamente e abbandonato esanime; poi dato alle fiamme.

4.2. Il ricorso, poi, si propone di smentire i giudici di merito che hanno ritenuto che l'indicazione fatta dall'imputato circa il movente del fatto (molestie sessuali subite) è rimasta priva di riscontro, così relegandola a tardiva giustificazione del proprio agito.

Va, infatti, ricordato che i giudici di merito non hanno individuato uno specifico movente dell'azione omicida, ascrivendola alla rabbia covata dall'imputato e alla indole violenta dello stesso che, occasionalmente stimolata da un generico risentimento per il rapporto amichevole esistente tra la persona offesa e un dipendente della comunità, ha rimosso le inibizioni dell'agente, il quale si è determinato a commettere l'omicidio, nonché a depredare la vittima e la comunità che lo ospitava.

Va, ancora una volta, ribadito che i giudici di merito, con logica e non specificamente criticata motivazione, hanno escluso che la giustificazione dedotta dall'imputato corrisponda ad alcun fatto reale, sia con riguardo alle molestie infantili, sia con riguardo alle presunte attenzioni della persona offesa.

Si tratta di elementi esposti dal giudice di appello e puntualmente esaminati a pagina 14 e segg. della sentenza di primo grado, che il ricorso omette del tutto di criticare, giungendo anche a distorcerne il senso (██████████ ha, infatti, escluso di avere subito egli stesso o avere avuto notizia di alcuna molestia o sollecitazione sessuale a terzi da parte di ██████████ mentre ha genericamente riferito di una festa, organizzata diversi anni prima da terzi, in occasione della quale era presente una torta con una decorazione dallo stesso giudicata evocativa della forma fallica).

Anche il rinvenimento dei profilattici e del materiale lubrificante è



suggestivamente utilizzato dalla difesa in sede di legittimità per accreditare condotte improprie della vittima che, tuttavia, sono state motivatamente escluse dai giudici di merito, i quali hanno pure fornito una logica spiegazione per detto rinvenimento che il ricorso omette di criticare.

i giudici di merito hanno, del resto, fatto notare, senza ricevere critiche specifiche, che l'intercettazione della conversazione tra l'imputato e [REDACTED] (avvenuta durante la fase cautelare) non è idonea a mutare la ricostruzione probatoria che ha portato e escludere qualunque azione molesta da parte della vittima, poiché, anche in tale occasione, tali presunte molestie emergono dalla sola voce dell'imputato, del tutto smentita dal religioso con il quale l'imputato era intento a colloquiare.

4.3. Posta la inconsistenza del movente dedotto dall'imputato, il motivo di ricorso risulta quindi de-assiale poiché cerca di attribuire credibilità alla ingiustificata asserzione difensiva mediante una diversa lettura degli elementi di fatto che riguardano la dinamica omicida e la successione degli avvenimenti che, come risulta dai non contestati elementi probatori descritti dal giudice di appello anche mediante il puntuale richiamo alla sentenza di primo grado (pag. 11 e segg.), hanno univocamente condotto a ricostruire in due distinte fasi l'omicidio: la prima, caratterizzata da una violenta aggressione ai danni di un anziano malato; la seconda, caratterizzata dall'appiccamento del fuoco dopo che l'imputato, commessi i furti e illecitamente utilizzate le carte di pagamento per procacciarsi del denaro, aveva fatto ritorno alla comunità per porre fine alla vita di [REDACTED] [REDACTED]

5. Il quarto motivo, sulla circostanza aggravante della crudeltà, è infondato.

5.1. La giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo e autorevole consenso, ha affermato che «la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole» (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629 – 01, ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo).

I giudici di merito si sono attenuti a tali principi e hanno dettagliatamente preso in esame gli elementi soggettivi che hanno caratterizzato l'azione dell'imputato.

Il giudice di appello, anche mediante puntuale richiamo alla sentenza di



primo grado (pag. 29), ha sottolineato che l'imputato, pur avendone avuto la concreta possibilità, non ha ucciso la vittima in occasione della prima violenta aggressione compiuta ai danni di un anziano malato e infermo, ma ha scientemente optato per interrompere l'azione violenta, conclusa circa mezz'ora dopo dando fuoco alla vittima agonizzante.

Vi è stato, quindi, un puntuale esame delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso, incluse quelle concernenti all'elemento psicologico.

5.2. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha esaminato un caso simile, salvo che per l'epilogo non mortale, della aggressione compiuta con pugni e calci e, in un secondo momento, mediante l'appiccamento di un incendio con un liquido infiammabile.

In detta occasione, nell'affermare il principio di diritto secondo il quale «la circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4, cod. pen.) è compatibile con il tentativo di omicidio, qualora le modalità della condotta del reo siano rivelatrici dell'intenzione di arrecare patimenti eccedenti il normale meccanismo causale impiegabile nella concreta vicenda per provocare la morte della vittima e di dare soddisfazione ai propri istinti crudeli e immorali» (Sez. 1, n. 18136 del 07/03/2014, Accurso, Rv. 258909 - 01), la Corte di legittimità ha riconosciuto, nell'appiccamento del fuoco, un *quid pluris* rispetto all'esplicazione dell'attività necessaria per portare a compimento il proposito criminoso che poteva essere realizzato con la sola forza fisica, specie considerando che era stata impiegata contro una persona anziana, sofferente e colta nel sonno, perciò, al più, in grado di sviluppare una reazione facilmente superabile dall'imputato senza ricorrere a mezzi letali dolorosi.

5.3. Il principio di diritto, che si condivide integralmente, va quindi espressamente ribadito: «l'utilizzo delle violenze fisiche e il previsto impiego del fuoco, per cagionare la morte, contro una persona inerme e già indebolita dai colpi ricevuti esula dal normale processo causale dell'evento mortale e, quindi, rappresenta un *quid pluris* rispetto all'esplicazione dell'attività necessaria per portare a compimento il proposito criminoso che poteva essere realizzato con la sola forza fisica dell'aggressore, certamente superiore a quella della vittima, sicché denota malvagità per le sofferenze che avrebbe causato lo sviluppo delle fiamme e la mancanza di ogni senso di umanità soprattutto nei riguardi di persona anziana e convivente».

Ciò determina il rigetto del motivo di ricorso.

6. Il sesto motivo di ricorso, che riguarda il giudizio di bilanciamento, è inammissibile.

6.1. Il ricorso propone non consentite critiche di merito al percorso



motivazionale seguito dai giudici di merito, i quali hanno logicamente valorizzato negativamente il comportamento non pienamente collaborativo e, anzi, improntato a infangare la memoria della vittima, sicché nessun rilievo hanno le asserzioni difensive sulle condizioni personali dell'imputato, già ampiamente considerate.

6.2. Resta esclusa, del resto, la rilevanza ai fini che interessano della presunta causale di gelosia per il rapporto di amicizia e stima intrattenuto dalla vittima e un altri dipendente della comunità.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-*bis* cod. pen. (Sez. 1, n. 36364 del 07/07/2023, Barbri, Rv. 285244 – 01), sicché, a maggior ragione, se ne deve escludere la rilevanza, quale elemento positivo, per mitigare o attenuare il trattamento sanzionatorio, ciò anche mediante il giudizio di bilanciamento che non può trovare supporto nella gelosia, quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l'annientamento della vittima.

7. È, invece, fondato il quinto motivo sulla condanna alle spese sostenute dalla parte civile "Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi".

7.1. Va premesso che il primo giudice ha rigettato la domanda risarcitoria svolta dalla parte civile "Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi".

L'ente ha, quindi, proposto appello per ottenere il risarcimento del danno da reato.

Il giudice di appello ha respinto l'impugnazione della parte civile, giudicandola infondata.

Tenuto conto della soccombenza dell'imputato, l'appello del quale era stato pure giudicato infondato, il giudice di secondo grado lo ha condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla detta parte civile.

Nel fare ciò, il giudice di appello ha richiamato un precedente giurisprudenziale secondo il quale: «nel giudizio di appello, in caso di soccombenza reciproca, il giudice non è obbligato a disporre la compensazione delle spese ma può condannare alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile l'imputato quando l'impugnazione di quest'ultimo risulti infondata, perché l'imputato non può essere condannato alle spese solo quando in appello sia modificata la decisione di primo grado in senso a lui favorevole» (Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, Paez Martin, Rv. 278040 – 01).

7.2. Il richiamato principio giurisprudenziale trova, a sua volta, solido fondamento in Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946 – 01, la



quale ha affermato che «il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato».

Si comprende, quindi, che in caso di soccombenza anche parziale l'imputato è tenuto alla rifusione delle spese della parte civile che abbia ottenuto la conferma della propria domanda risarcitoria; tuttavia, il giudice può compensare le spese, essendo in questo caso tenuto a fornire un'adeguata motivazione in proposito.

7.3. Occorre prendere atto che, nei casi citati, era stata confermata la decisione di condanna di primo grado per uno dei reati contestati e contestualmente respinta l'impugnazione della parte civile che aveva chiesto la riforma della sentenza assolutoria per l'altro reato o per l'altro imputato, così ravvisandosi la reciproca soccombenza.

Nel caso in esame, invece, ferma la soccombenza dell'imputato, che ha visto rigettato l'appello, va registrata la soccombenza della parte civile, alla quale non è stato riconosciuto il risarcimento del danno che era l'unico oggetto dell'impugnazione di secondo grado.

Si è, dunque, verificata la decisiva circostanza della esclusione del diritto azionato della parte civile, diritto che costituisce il presupposto della condanna alla rifusione in suo favore delle spese processuali.

Sotto un profilo più generale, il diritto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nasce dal riconoscimento in primo grado del diritto al risarcimento del danno da reato, ovvero dalla conferma in appello dell'esistenza di un tale diritto che l'imputato abbia contestato, ancorché risulti soccombente per altri aspetti.

In tale ultima ipotesi, infatti, si è chiarito che «la parte civile che, in sede d'appello, resista vittoriosamente all'istanza dell'imputato volta ad escludere il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede, ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa già anticipate anche se risulti parzialmente o totalmente soccombente in relazione alle proprie richieste» (Sez. 6, n. 23017 del 19/01/2004, Di Maria, Rv. 229825 - 01, ha accolto il ricorso della parte civile in ordine alla mancata rifusione a favore della medesima delle spese relative al giudizio di appello, nel quale era stato dichiarato inammissibile il gravame di quest'ultima al fine di ottenere il



riconoscimento di una provvisoria).

7.4. La sentenza va, quindi, annullata senza rinvio sul punto poiché l'ente, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di appello anche quando l'impugnazione dell'imputato sia stata in parte rigettata, mancando il presupposto della condanna alle spese processuali costituito dal diritto al risarcimento del danno da reato.

8. Viceversa, in ragione della soccombenza dell'imputato rispetto alle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] l'imputato va condannato alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute nel presente giudizio che si liquidano, in ragione dello sforzo difensivo e della pluralità di parti assistite dal medesimo difensore, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Provincia sicula dei chierici regolari dei ministri degli infermi, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED] Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi euro 7.600, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 20/05/2026

Il Consigliere estensore
STEFANO APRILE

Il Presidente
MONICA BONI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

